Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 16 del 14 marzo 2005

DECRETO DIRIGENZIALE N. 48 del 3 marzo 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE TERZIARIO SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Benevento. Decreto Dirigenziale n. 178 del 15/10/2004 recante determinazione del numero dei componenti del Consiglio camerale per organizzazioni imprenditoriali o gruppi di organizzazioni, organizzazioni sindacali e rappresentante dei consumatori a norma del Decreto del Ministro dell'Industria 24/7/1996, n. 501. Esecuzione ordinanza T.A.R. Campania n. 771/05 del 24/2/2005.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con decreto del Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali n. 178 del 15/10/2004 si è proceduto, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'Industria 24/7/1996, n. 501, all'individuazione delle organizzazioni imprenditoriali o gruppo di organizzazioni imprenditoriali, nonché delle organizzazioni sindacali ed associazioni dei consumatori o loro raggruppamenti legittimate, in relazione alla loro rappresentatività, a designare i componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Benevento, nonché all'attribuzione a ciascuno di essi del numero dei componenti da designare;

RILEVATO:

- la Confartigianato Imprese della Provincia di Benevento e l'Associazione Piccole e Medie Imprese del Sannio hanno impugnato il suddetto decreto innanzi al TAR Campania eccependo l'illegittimità per asserita violazione dell'art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 ed al D.M. 24/7/1996, n.501 in quanto sono stati considerati ai fini dell'attribuzione dei seggi anche i dati autonomamente forniti da COPAGRI e CONFESERCENTI, trasmessi dalla Camera di Commercio di Benevento oltre il termine di scadenza previsto dall'art. 2, n. 2 e n. 5 del D.M. 501/1996 (20/5/2004), mentre non si è tenuto conto della rettifica prodotta da CONFAPI pervenuta anch'essa oltre il suddetto termine;

- che, secondo i ricorrenti, l'Amministrazione sarebbe incorsa, per quanto sopra, in una evidente, grave disparità di trattamento adottata senza alcuna motivazione apparente;

- che, con ordinanza n.771/05 del 24/2/2005, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, III Sezione, ha parzialmente accolto la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato ai fini della rinnovazione del procedimento, limitatamente alla censura di eccesso di potere per carenza di istruttoria;

CONSIDERATO:

1) con riferimento al numero di seggi spettanti all'A.P.I Associazione Piccole e Medie Imprese del Sannio, per il Settore Industria:

a. che nel termine del 20/5/2004 l'API di Benevento ha comunicato, con nota del 19/5/2004, i dati relativi alle imprese ed agli occupati a firma del Geom. Amleto Ocone, dichiaratosi legale rappresentante;

b. che con note del 24/5/2004 prot.n.02/04 s.g. e del 28/5/2004 prot.n.0123/04 s.g. il Sig. Pasquale De Nicola, dichiarandosi soggetto legittimato a comunicare i dati in qualità di presidente dell'API di Benevento, ha contestato la legittimazione del Geom. Amleto Ocone;

c. che, in relazione a tanto, con lettera di prot. n.2004.0627961 del 2/8/2004, il Settore Commercio ha chiesto alla CONFAPI di Napoli il nominativo del legale rappresentante dell'API di Benevento abilitato a trasmettere i dati relativi al numero di imprese iscritte ed agli occupati, nonché, ove necessario in relazione all'eventuale assenza di legittimazione del Geom. Ocone, la dichiarazione del numero delle imprese iscritte e degli occupati;

d. che in data 22/9/2004 n. 73/04/DS/fb la CONFAPI di Napoli ha confermato che il rappresentante dell'API di Benevento è il Geom. Amleto Ocone;

e. che, successivamente, l'API di Benevento, con nota acquisita al prot.n. 2004.0790468 del 12/10/2004, ha trasmesso una nuova dichiarazione a firma del Geom. Ocone di rettifica dei dati relativi agli occupati ed alle imprese iscritte, che risultavano notevolmente incrementati rispetto alla prima comunicazione;

2) con riferimento al numero di seggi spettanti a COPAGRI:

a. che agli atti del Settore Commercio risulta trasmesso dalla Camera di Commercio di Benevento la lettera della COPAGRI relativa al numero delle imprese iscritte e degli occupati;

b. che, in sede istruttoria, avendo rilevato che la suddetta comunicazione non era stata resa ai sensi del DPR n.445/2000 e non avendo a tale incombenza provveduto l'Ente Camerale, con nota n.2004.0627785 del 2/8/2004 del Settore Commercio, la Regione Campania ha chiesto a COPAGRI Campania che i dati relativi alla suddetta comunicazione constassero da dichiarazione resa ai sensi della richiamata riormativa;

c. che con nota acquisita al prot. n. 2004.0669104 del 27/8/2004 la COPAGRI ha fornito i dati relativi alle imprese iscritte ed agli occupati alla data del 31/12/2003, senza apportare alcuna modificazione alle consistenze precedentemente indicate;

CONSIDERATO, altresì:

- che, secondo le disposizioni di cui alla circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 516135 del 24/12/2001 il termine di 50 giorni di cui all'art. 2, comma 2, del D.M. 501/1996, sebbene non perentorio, è da ritenersi obbligatorio per assicurare la regolarità dei tempi necessari all'espletamento dei diversi stadi del procedimento e per assicurare un comportamento di pari condizioni fra le organizzazioni imprenditoriali;

- che, in ossequio al suddetto principio, scaduto il citato termine, alcuna nuova comunicazione circa la rappresentatività delle associazioni può essere presa in considerazione, fatta salva l'eventuale regolarizzazione di quelle pervenute nei termini, qualora l'Ente camerale, soggetto deputato ai sensi dell'art.2, comma 5, del D.M. 501/1996 non abbia provveduto a richiederla;

- che l'impianto normativo contenuto nel D.M. 501/1996, che scandisce le competenze ed i termini degli adempimenti del procedimento elettorale di rinnovo dei consigli camerali, non lascia spazio al Presidente della Giunta Regionale per una eventuale valutazione della fondatezza dei dati e delle informazioni fornite dalle organizzazioni concorrenti, il quale, alla scadenza del ventesimo giorno dalla ricezione delle informazioni medesime, deve procedere alle operazioni di cui all'art. 5 sulla base dei dati verificati dalla camere di commercio, fermo restando che eventuali motivi di doglianza circa la rappresentatività delle organizzazioni concorrenti possono essere fatti valere mediante il ricorso gerarchico di cui all'art. 6 del medesimo D.M. 501;

DATO ATTO, alla luce delle disposizioni richiamate:

- che la differenza di trattamento delle certificazioni pervenute oltre il termine di cui all'art. 2 del D.M. 501/1996 trova piena giustificazione nella considerazione che quella presentata dall'API di Benevento è assolutamente tardiva (pervenuta oltre i quattro mesi dalla scadenza prevista dalla norma) ed introduce elementi di novità rispetto ai dati di rappresentatività formulata, mentre per COPAGRI si è trattato di mera regolarizzazione della documentazione presentata nei termini, senza alcuna alterazione della rappresentatività risultante dalla documentazione precedentemente pervenuta;

- che la richiesta dei dati di rappresentatività formulata dalla Regione all'API con nota di prot.n. 2004.0627961 del 2/8/2004 non era tale da consentire all'API medesima una nuova comunicazione con conseguente modifica del grado di rappresentatività, ma a far rendere la dichiarazione - ovviamente meramente confermativa dei dati già comunicati - al soggetto che, a seguito degli accertamenti effettuati da CONFAPI, sarebbe risultato legittimato a fornirli;

- che la regolarità della procedura seguita è stata attestata dal Ministero delle Attività Produttive che, in relazione al ricorso gerarchico presentato dagli stessi ricorrenti, con decreto del 21/1/2005, ha ritenuto il decreto impugnato corretto sulla base del dettato normativo, dichiarando il ricorso infondato nel merito;

RITENUTO, per le motivazioni suespresse, che non è necessario un supplemento di istruttoria in relazione alla dichiarazione rettificativa resa dall'API in data 12/10/2004, tenuto anche conto della circostanza che una eventuale, diversa condotta determinerebbe disparità di trattamento ed altererebbe le condizioni di partecipazione fra tutte le organizzazioni imprenditoriali;

- che, pertanto, il provvedimento impugnato possa essere confermato in toto

VISTA la legge n.580/1993 ed il D.M. 501/1996;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate,

1) di confermare in ogni sua parte il decreto dirigenziale n. 178 del 15/10/2004 di individuazione delle organizzazioni imprenditoriali o gruppi di organizzazioni imprenditoriali, nonché delle organizzazioni sindacali ed associazioni dei consumatori o loro raggruppamenti cui spetta designare i componenti del

Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Benevento, nonché il numero di questi ultimi;

2) di inviare copia del presente decreto al Sig. Presidente della Giunta Regionale, al Sig. Assessore alle Attività Produttive, al Servizio Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali ed al BURC per la pubblicazione;

3) di notificare il presente decreto alla Confartigianato Imprese della Provincia di Benevento ed all'A.P.I. Associazione Piccole e Medie Imprese del Sannio.

3 marzo 2005

Dr. Luiciano Califano